

# STATUTO DELLA FONDAZIONE "SAN BENEDETTO"

## Art. 1

### Denominazione e sede

Con la denominazione "San Benedetto" è costituita una Fondazione ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS). La Fondazione ha sede a Lugano ed è iscritta a Registro di Commercio.

## Art. 2

### Scopo

La Fondazione ha come scopo di favorire esperienze di educazione cristiana nel Canton Ticino e ha il compito di sostenerle spiritualmente e materialmente, assicurando in particolare l'esistenza e lo sviluppo della scuola materna "La Carovana", della scuola elementare "Il Piccolo Principe" e della scuola media "Parsifal" come pure di eventuali altre scuole che dovessero essere aperte dalla Fondazione e di mantenerne la loro libertà.

Le scuole sono aperte a tutti senza distinzione di classe, di ideologia e di religione.

## Art. 3

### Patrimonio e finanziamento

Il patrimonio iniziale è costituito dai beni mobili pari a un valore di fr. 115'000.- (centoquindicimila) come da apposito inventario.

Il patrimonio potrà essere incrementato:

- da versamenti di altri enti,
- da legati, donazioni e offerte,
- da ulteriori versamenti dei fondatori.

## Art. 4

### Principi per l'amministrazione e la gestione del patrimonio

1. Per il conseguimento dello scopo, la Fondazione attinge al patrimonio.
2. La definizione della politica di investimento e il controllo di esecuzione della stessa spettano al Consiglio di fondazione.

## Art. 5

### Organizzazione

Gli organi della Fondazione sono:

- a) Il Consiglio di fondazione;
- b) Il Comitato di gestione;
- c) L'Ufficio di revisione.

## **Art. 6**

### **Il Consiglio di fondazione**

1. Il Consiglio di fondazione è composto da 7 membri che saranno designati come segue:
  - un membro designato dall' "Associazione San Benedetto",
  - un membro designato dall' "Associazione amici della San Benedetto",
  - cinque membri designati inizialmente dalla fondatrice e successivamente per cooptazione su indicazione dei membri del Consiglio.
2. I membri designati nel Consiglio di fondazione sono nominati per cinque anni e sono rieleggibili.
3. La carica di membro è puramente onorifica .
4. Il Consiglio di fondazione nomina il Presidente e un Amministratore.
5. Il Consiglio di fondazione si trova ogni qualvolta la gestione della fondazione lo richieda, su richiesta del presidente o della maggioranza dei membri.
6. Il Consiglio di fondazione decide a maggioranza dei suoi membri; in caso di parità di voti decide il presidente.

## **Art. 7**

### **Competenze del Consiglio di fondazione**

1. Amministra il patrimonio della Fondazione.
2. Elabora gli eventuali regolamenti della Fondazione.
3. Stabilisce e approva preventivi e consuntivi.
4. Definisce il progetto educativo sentito i direttori delle scuole.
5. Nomina i direttori, i docenti e tutto il personale delle scuole.
6. Presenta il rapporto di attività annuale e i conti consuntivi all'Autorità di vigilanza.
7. Impegna la Fondazione verso i terzi.
8. Nomina l'Ufficio di revisione.
9. Nomina al suo interno due membri del Comitato di gestione.

## **Art. 8**

### **Comitato di gestione**

Il Comitato di gestione è composto da due membri del Consiglio di fondazione, designati dallo stesso e dai direttori delle scuole.

Il Comitato di gestione si trova ogni qualvolta la gestione corrente delle scuole lo richieda e su richiesta di un membro del Comitato di gestione stesso.

In particolare esso:

- sostiene i direttori nella gestione della scuola e dei servizi scolastici;
- valuta e propone le richieste di spesa;
- preavvisa la nomina dei docenti e del personale;
- propone il numero delle classi.

## **Art. 9**

### **L'Ufficio di revisione**

L'Ufficio di revisione è composto da due membri nominati dal Consiglio di fondazione. Esso verifica i conti e la gestione e redige un rapporto destinato al Consiglio di fondazione e all'Autorità di vigilanza.

#### **Art. 10**

##### **Diritto di firma**

Al presidente e all'amministratore è conferita firma collettiva a due fra loro o con un altro membro del Consiglio.

#### **Art. 11**

##### **Anno sociale**

L'anno sociale decorre dal 1 settembre al 31 agosto.

#### **Art. 12**

##### **Durata e fine**

La durata della Fondazione è illimitata.

Se la Fondazione dovesse cessare di esistere il suo patrimonio verrà devoluto ad enti che perseguono scopi conformi a quanto indicato all'art. 2.

#### **Art. 13**

##### **Disposizioni finali**

Lugano, .... 2004